

Autorità Idrica Toscana

Firenze, prot. e data da P.E.C.

A:

Spett/le REGIONE TOSCANA

Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia

Settore Valutazione Impatto Ambientale

Arch. Carla Chiodini

E P.C.:

Spett/le PUBLIACQUA S.p.A.

alla c.a. del Dirigente Gestione Operativa

Ing. Cristiano Agostini

OGGETTO: [ID 2288] ART. 19 DEL D.LGS. 152/2006 ED ART. 43, COMMA 6 E ART. 48 DELLA L.R. 10/2010. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ REGIONALE POSTUMA RELATIVA ALL'ESISTENTE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO TESSUTI IN CONTO TERZI, UBICATA IN VIA DELLE FONTI N. 384/B, NEL COMUNE DI PRATO. PROPONENTE: JERSEY MODE S.P.A. CONTRIBUTO ISTRUTTORIO.

Con riferimento alla nota relativa alla comunicazione di avvio del procedimento e richiesta di contributi istruttori in oggetto, inviata dalla Regione Toscana - Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia - Settore Valutazione Impatto Ambientale con prot. n. 417299/2024 (in atti prot. AIT n. 10676/2024), tenuto conto delle competenze dell'Autorità Idrica Toscana e presa visione della tipologia e dell'ubicazione dell'impianto in oggetto, descritti nello "Studio preliminare ambientale" redatto per la verifica di assoggettabilità a VIA, di seguito si riportano quanto segue.

- Lo stabilimento in oggetto svolge attività di tintoria e finissaggio di tessuti a maglia.
- L'area sede dello stabilimento risulta servita dalla fognatura pubblica ai sensi del "Regolamento di fornitura del S.I.I." vigente.
- Le superfici scolanti originanti acque meteoriche di dilavamento sono costituite dalla copertura dei locali adibiti alle lavorazioni, dai resedi e dai piazzali scoperti. Il piazzale anteriore, dotato di pavimentazione impermeabile, risulta adibito al carico/scarico di automezzi, nonché al deposito temporaneo in containers coperti di alcune categorie di rifiuti prodotti dallo stabilimento; i prodotti chimici sono tenuti in aree coperte ed alloggiati all'interno di vasche di contenimento.
- Attualmente in azienda non risulta presente un impianto per la raccolta delle acque meteoriche di prima pioggia, che, sono convogliate direttamente nella fognatura pubblica passante in via Fonda di Mezzana.
- Lo scarico di acque industriali proveniente quindi dai processi produttivi dell'azienda viene veicolato alla fognatura industriale presente su via Fonda di Mezzana, che convoglia i reflui all'impianto di depurazione degli scarichi industriali dedicato; non sono presenti sistemi di depurazione dei reflui a piè di fabbrica.
- L'azienda non effettua operazioni dirette di smaltimento/recupero presso il proprio stabilimento.
- Tutti i rifiuti generati durante il processo produttivo sono selezionati e raccolti in maniera differenziata allo scopo di permetterne il recupero/smaltimento presso impianti autorizzati.
- I rifiuti presenti in azienda sono dislocati in aree dedicate, suddivisi per tipologia e muniti di cartellonistica identificativa con riportato il codice CER, in condizioni tali da non determinare pericolo di contaminazione delle acque meteoriche, né del suolo e sottosuolo.
- L'approvvigionamento della risorsa idrica utilizzata nei processi produttivi avviene prevalentemente tramite quattro pozzi privati e, in misura molto minore, dall'acquedotto industriale di riciclo.

AOOGRT / AD Prot. 0448158 Data 09/08/2024 ore 13:47 Classifica P.140.

Per quel che concerne la tutela qualitativa della risorsa idrica, presa visione dell'ubicazione dello stabilimento e in oggetto e dei contenuti dell'elaborato denominato *"Verifica di assoggettabilità"*, richiamate le disposizioni dei commi 3 e 4 dell'art.94 del D.Lgs 152/2006, relativi al divieto di insediamento di centri di pericolo e di svolgimento di specifiche attività all'interno delle *"zone di rispetto"* delle captazioni di acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano ed erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, e degli obblighi dettati dal comma 5 dell'art.94 del D.Lgs 152/2006, per gli insediamenti e le attività preesistenti ricadenti all'interno delle medesime, si evidenzia quanto segue.

- Lo stabilimento in questione non risulta ricadere nelle *"zone di rispetto"* attualmente delimitate con il criterio geometrico definito dal comma 4 dell'art.94 del D.Lgs 152/2006 (v. Allegato_1: Fig_1).
- Come indicato a pag.50 dello *"Studio preliminare ambientale"*, a seguito dell'entrata in vigore della DGRT 872/2020 che ha definito i nuovi criteri da adottare per la perimetrazione delle *"zone di rispetto"*, il Gestore del S.I.I. Publiacqua S.p.A. ha proposto una nuova perimetrazione delle medesime per l'acquifero di Prato (v. Allegato_1: Fig_2), attualmente ancora in fase di verifica, che comprende lo stabilimento in questione e i quattro pozzi privati utilizzati per l'approvvigionamento industriale. Si precisa che tale proposta è stata redatta in base al *"criterio temporale"* definito dalla DGRT 872/2020 (Allegato A, sezione B.4), applicato previa ricostruzione del modello idrogeologico concettuale dell'acquifero della piana di Prato e utilizzando il codice numerico Modflow per la modellazione numerica e la ricostruzione delle isocrone che ne definiscono l'estensione. Come indicato al punto B.4.1 del suddetto allegato, la *"zona di rispetto"* (ZR) risulta suddivisa in una *"zona rispetto ristretta"* (ZRR, delimitata adottando un tempo di sicurezza di 60 giorni) e in una *"zona di rispetto allargata"* (ZRA, esterna alla ZRR e definita adottando un tempo di sicurezza di 180 o di 365 giorni); in relazione alla ricostruzione del modello idrogeologico concettuale effettuata, per la definizione delle ZTA delle captazioni di acque profonde dell'acquifero della piana di Prato mediante pozzi, il Gestore del S.I.I. ha optato per un tempo di sicurezza pari a 180 giorni, invece del più *"conservativo"* pari a 365 giorni (che avrebbe di fatto portato a una maggiore estensione della ZTA).

In relazione a quanto sopra riportato si rappresenta che:

1. qualora la perimetrazione effettuata ai sensi della DGRT 872/2020 venisse approvata dall'Autorità competente per come è stata proposta, le attività svolte nello stabilimento in oggetto, individuabili come *"centro di pericolo"* ai sensi del comma 4 dell'art.94 del D.Lgs 152/2006, risulteranno soggette agli obblighi dettati dal comma 5 dell'art.94 del D.Lgs 152/2006 (di seguito riportati: *"Per gli insediamenti o le attività di cui al comma 4, preesistenti, ove possibile, e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza. ...omissis..."*). In tal senso si informa che la DGRT 872/2020 stabilisce che l'autorità competente all'istruttoria per l'approvazione delle *"zone di rispetto"* sia l'ufficio della Giunta Regionale territorialmente competente, ufficio che durante l'istruttoria dovrà verificare se le mitigazioni indicate dal Proponente nello *"Studio preliminare ambientale"* garantiscano o meno la messa in sicurezza richiesta dal citato comma 5;
2. per quel che riguarda l'accettabilità dello scarico delle acque meteoriche dilavanti contaminate in pubblica fognatura, si rimanda ai contenuti all'eventuale contributo reso dal Gestore del S.I.I.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Servizio
Pianificazione Strategica e Accordi di Programma
Ing. Lorenzo Maresca

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005

ALLEGATO 1
PERIMETRAZIONE "ZONE RISPETTO" POZZI DEL S.I.I.

FIG.1 – PERIMETRAZIONE ATTUALE ai sensi dell'art.94, c.4, del D.Lgs 152/2006



captazioni_pozzi

● ATTIVO

● FERMO IMPIANTO PARZIALE


● IN COSTRUZIONE


■ zr_pozzi

■ PERIMETRO AREA DI INTERVENTO

FIG.2 – PROPOSTA PERIMETRAZIONE ai sensi della DGRT 872/2020



 PERIMETRO AREA DI INTERVENTO

 as_dgrt_872